

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI COMUNE di MARIGLIANO

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale



Ri.Genera S.r.l.

Sede Legale: Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS)
Sede Operativa: Via Nuova del Bosco km 1,800 - 80034 Marigliano (NA)

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)



L'Amministratore

IL TECNICO (timbro e firma)



Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno



GRUPPO Group / Groupe SA1	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawing / Plans de référence ----	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin	1:1	
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot.	-	
Relazione di Assoggettabilità al D.Lgs.105/15		SOSTITUISCE IL NUM. Replaces Number Remplaces Nombre -----		
		DISEGNATO: Drawn by / Dessiné	09/10/2018	M.N.
		VERIFICATO: Checked by / Vérifié	10/10/2018	F.V.
		APPROVATO: Approved / Approuvé	12/10/2018	G.F.
COMMESSA: Job / Commande 18.022	LOCALITA': Locality / Localité Marigliano (NA)	DISEGNO N° : Drawing N° / Dessin N° 18.022.SA1.0043		Rev. Pagina / page

SOMMARIO

1. SEVESO III E GESTIONE RIFIUTI.....	2
2. CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'	3
2.1. Criteri di esclusione	3
2.2. Seveso III e gestione rifiuti – Allegato – Tabella di Transcodifica.....	5
2.3. Considerazioni normative.....	9
2.4. Procedura Operativa	13

	RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AL D.LGS. n.105 DEL 26/06/2015	Revisione: 0 Data: 12/10/2018 Pagina 2
--	--	--

1. SEVESO III E GESTIONE RIFIUTI

Per l'impianto oggetto di valutazione il gestore dichiara che comunque non saranno prese in carico per trattamento rifiuti con frasi di pericolo HP3, HP9, HP12.

Un adeguato sistema di gestione e relative procedure garantiranno il non superamento delle soglie della direttiva Seveso III applicando quanto di seguito riportato.

Il D.lgs. 105/2015 precisa, in linea con la direttiva 2012/18/CE, che *"le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto"*.

In considerazione della normativa tecnica che già grava sul settore rifiuti, anche in termini di classificazione della pericolosità degli stessi, nasce la necessità di definire criteri chiari e omogenei a livello nazionale che consentano di assegnare le corrispondenti categorie Seveso III di cui all'allegato I, parte I del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti ai fini della verifica dell'applicazione o meno della norma anche per gli impianti del settore.

A riguardo va premesso che:

1. *Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.*
2. *Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.*
3. *Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. [...]*
4. *Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto".*

Questo significa che il gestore, il produttore o il detentore dei rifiuti, deve effettuare una valutazione di assoggettabilità (o meno) alla Seveso III, assimilando, per quanto possibile, i rifiuti alle famiglie di *chemicals* pericolosi che presentano gli stessi rischi.

	RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AL D.LGS. n.105 DEL 26/06/2015	Revisione: 0 Data: 12/10/2018 Pagina 3
--	--	--

Per quanto riguarda l'attribuzione delle "categorie Seveso" si segnala che, sebbene sia per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP (Reg 1357/2014) e dei criteri Seveso, si fa riferimento alla classificazione CLP, il passaggio da caratteristiche HP alle "categorie Seveso" (H, P, E, O) non sono mai diretti e immediati per diversi motivi, tra cui:

- La simbologia utilizzata per caratterizzare i rischi è diversa nelle due norme e un approccio diretto potrebbe generare confusione;
- Molte classi di pericolo sono, nella norma rifiuti, accorpate in una unica simbologia HP (esesplosivi HP1) e articolate poi attraverso differenti codici di classe e codici di indicazione di pericolo mentre per Seveso III vengono dettagliate unicamente attraverso le categorie;
- La Seveso III non prende in considerazione alcuni dei rischi caratteristici della norma rifiuti e precisamente quelli delle sigle HP4, HP7, HP8, HP9, HP10, HP11, HP13 in quanto la norma è interessata ai rischi con effetti "immediati" (acuti) e non quelli a lungo termine (cronici).

A riguardo va quindi individuato un criterio per applicare la Direttiva anche a quegli stabilimenti che trattano e stoccano rifiuti in assenza di schede di sicurezza. Occorre pertanto da un lato verificare i casi di applicabilità della norma e dall'altro "transcodificare" i codici HP relativi ai rifiuti in "categorie Seveso", prevedendo anche, in considerazione della particolarità di questo affiancamento "provvisorio", casi particolari.

2. CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'

La Nota 5 dell'Allegato I della direttiva europea (Allegato 1 D.Lgs. 105/15 nel recepimento nazionale) si riferisce al Regolamento C.L.P. (CE) No 1272/2008 e menziona esplicitamente i rifiuti.

Infatti il rifiuto è considerato sulla base delle sue caratteristiche di miscela. È onere dell'operatore definire la classificazione di questa miscela. Se la classificazione non può essere definita sulla base delle procedure individuate dal Regolamento CLP, è possibile utilizzare altre pertinenti sorgenti di informazione come ad esempio l'origine del rifiuto, l'esperienza operativa, la sua caratterizzazione, la classificazione ai fini del trasporto o la classificazione relativa alla legislazione comunitaria sui rifiuti.

2.1. Criteri di esclusione

1. Le verifiche di assoggettabilità alla Seveso III non devono includere rifiuti non pericolosi; infatti la pericolosità dei rifiuti, come quella di sostanze, miscele ed articoli, dovrebbe risultare esaustiva anche rispetto la possibilità di generare incidenti rilevanti, per cui i rifiuti non pericolosi non risulterebbero in grado di generare un "incidente rilevante", ovvero *"un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose"*.

2. Analizzare in modo separato i rifiuti-miscele/sostanze dai rifiuti-oggetti/articoli, per questi ultimi va preso in considerazione unicamente il volume/peso netto, tenuto conto di quanto disposto nel Regolamento CLP (art. 4, comma 2). In particolare, per i rifiuti-oggetto/articoli non campionabili ed analizzabili in maniera rappresentativa si potrebbero utilizzare le conoscenze sulle reali caratteristiche di pericolo delle sostanze note agli impianti a fronte delle loro analisi sulle frazioni ottenute dal trattamento. In tali rifiuti la discriminante della pericolosità da attribuire al rifiuto consiste nella presenza/assenza di componenti pericolosi chiaramente identificati nella norma settoriale. Non si parla, quindi di rifiuti contaminati da qualche sostanza ma di rifiuti che possono contenere o meno, componenti pericolose. Componenti che devono essere rimosse nella fase di messa in sicurezza.
3. Per i rifiuti-miscele/sostanze risalire ove possibile alla composizione. Ove infatti questa sia nota sarà possibile individuare le classificazioni degli ingredienti e classificare il rifiuto in modo più aderente quanto richiesto dall'All. 1 al D.Lgs. 105/15
4. Per lo stesso motivo è opportuno separare i pericolosi per l'ambiente accertati dai rimanenti rifiuti, al fine di ridurre l'attribuzione conservativa dell'ecotossicità all'intera miscela.
5. Ove possibile procedere con la tecnica dell'assimilazione. Infatti la nota 2 dell'All.1 D.Lgs. 105/15 recita *"2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione."*. Se è possibile assimilare il rifiuto ad una sostanza classificata (generalmente l'origine del rifiuto) sarà possibile attribuirvi la classe di pericolosità relativa.
6. Sia per i rifiuti-miscele/sostanze che per i rifiuti-oggetti/articoli verificare l'escludibilità per l'assenza di generazione di incidenti rilevanti. Infatti la nota 5 recita: *"5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto"*. Pertanto è possibile escludere le sostanze ed i rifiuti che non generano un "incidente rilevante";
7. Verificare la classificazione ADR del rifiuto. Se non è stato trasportato in classe 9 è possibile escludere l'attribuzione del pericoloso per l'ambiente.
8. Caratterizzare periodicamente i rifiuti per trovare riscontro o meno delle ipotesi fatte in sede di classificazione conservativa.
9. Stabilire quali siano i criteri per valutare quali siano le quantità massime in stoccaggio da tenere in considerazione ai fini della quantificazione con la soglia del D.Lgs 105/2015, in considerazione non solo dei diversi criteri con cui vengono a riguardo rilasciate le autorizzazioni a livello nazionale (molte individuano il totale di stoccaggio massimo di rifiuti senza avere distinzione delle categorie dei CER e, spesso gli stoccaggi sono espressi in m³).

Ove i criteri su elencati non permettano l'esclusione dell'applicabilità del D.Lgs. 105/15, è possibile utilizzare la tabella in Allegato con la transcodifica tra Frase HP e frase H.

2.2. Seveso III e gestione rifiuti – Allegato – Tabella di Transcodifica

Correlazione tra i criteri HP previsti dalla direttiva 2008/98/CE (come modificata dal Reg. 1357/2014) con le categorie di sostanze e le soglie quantitative di cui all'allegato 1 del D.Lgs 105/2015 (Seveso III). Nelle tabelle sotto riportate sono state evidenziate in grigio le aree relative alla classificazione rifiuti che non sono prese in considerazione per la specifica classificazione Seveso III a causa di una non fattibile correlazione dei termini.

Fase in carico al Produttore del rifiuto					Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III		
Reg. UE n. 1357/2014					SEZIONE H Pericoli per la salute (Seveso III)		
Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA)	Classi/Categorie pericolo		Indicazioni pericolo	Limite pericolosità (ppm)	Punto	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia inf. (t)	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia sup. (t)
HP 6 Tossicità acuta	Acute tox 1	Inhal.	H300	1.000	H1	5	20
		Oral	H330	1.000			
		Dermal	H310	2.500			
	Acute tox 2	Inhal.	H300	5.000	H2	50	200
		Oral	H330	2.500			
		Dermal	H310	25.000			
	Acute tox 3	Inhal.	H331	35.000			
		Oral	(H301)	50.000			
		Dermal	H311	150.000			
	Acute tox 4	Inhal.	H302	225.000		N.A.	N.A.
		Oral	H332	250.000			
		Dermal	H312	550.000			
HP 5 Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione	STOT-SE 1		H370	10.000	H3	50	200
	STOT-SE 2		H371	100.000		N.A.	N.A.
	STOT-SE 3		H335	200.000			
	STOT-RE 1		H372	10.000			
	STOT-RE 2		H373	100.000			
	Asp tox 1		H304				

Fase in carico al Produttore del rifiuto				Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III		
Reg. UE n. 1357/2014				SEZIONE P Pericoli fisici (Seveso III)		
Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA)	Classi/ categorie pericolo	Indicazioni pericolo	Limite pericolosità (ppm)	Punto	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia inf. (t)	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia sup. (t)
HP 1 Esplosivo	Unst. Expl.	H200	In base ai metodi di prova	P1a	10	50
	Expl. 1.1	H201				
	Expl. 1.2	H202				
	Expl. 1.3	H203				
	Altri esplosivi					
Non incluse	Expl. 1.6					
HP 15 Rifiuto che non possiede direttam. una delle caratter. di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	Expl. 1.5 Altri esplosivi	H205				
HP 1 Esplosivo	Expl. 1.4	H204		P1b	50	200
HP 3 Infiammabile	Flam Gas 1	H220		P2	10	50
	Flam Gas 2	H221				
	Areosol 1 (cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1)	H222 H229		P3a	150 (peso netto)	500 (peso netto)
	Areosol 2 (cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1)	H223 H229				
	Areosol 1 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1)	H222 H229		P3b	5.000 (peso netto)	50.000 (peso netto)
	Areosol 2 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1)	H223 H229				
HP 2 Comburente	Ox. Gas 1	H270		P4	50	200
HP 3 Infiammabile	Flam. Liq. 1	H224		P5a	10	50
	Flam. liq 2	H225				
	Flam. liq 3	H226				
	Altri liquidi					
	Flam. liq 2	H225	P5b	50	200	

	RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AL D.LGS. n.105 DEL 26/06/2015	Revisione: 0 Data: 12/10/2018 Pagina 7
--	--	--

HP 3 Infiammabile	Flam. liq 3	H226				
	Altri liquidi					
	Flam. liq 2	H225		P5c	5.000	50.000
	Flam. liq 3	H226				
HP 1 Esplosivo	Self react A	H240		P6a	10	50
	Org. perox A					
	Self react B	H241				
	Org. perox B					
HP 3 Infiammabile	Self react CD	H242		P6b	50	200
	Org. perox CD					
	Self react EF					
	Org. perox EF					
	Pyr. Liq 1	H250		P7	N.A.	N.A.
	Pyr. Sol 1					
	Self heat 1	H251				
	Self heat 2	H252				
HP 2 Comburente	Ox. Liq.1, Ox. Sol.1	H271		P8	50	200
	Ox. Liq.2, Ox. Sol.2	H272				

Fase in carico al Produttore del rifiuto				Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III		
Reg. UE n. 1357/2014				SEZIONE E		
				Pericoli per l'ambiente (Seveso III)		
Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA)	Classi/Categorie pericolo	Indicazioni pericolo	Limite pericolosità (ppm)	Punto	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia inf. (t)	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia sup. (t)
HP 14 Eco tossico	Aquatic Acute 1	H400	NOTA sotto	E1	100	200
	Aquatic Chronic 1	H410				
	Aquatic Chronic 2	H411		E2	200	500
	Aquatic Chronic 3	H412				
	Aquatic Chronic 4	H413			N.A.	N.A.

Fase in carico al Produttore del rifiuto				Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III		
Reg. UE n. 1357/2014				SEZIONE O Altri pericoli (Seveso III)		
Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA)	Classi/Categorie pericolo	Indicazioni pericolo	Limite pericolosità (ppm)	Punto	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia inf. (t)	All. I del D.Lgs 105/2015 Requis. soglia sup. (t)
Non incluse	Sost./miscele che reagiscono violentemente	EUH014	N.A.	O1	100	500
HP 3 Infiammabile	Water-react. 1	H260	In base ai metodi di prova	O2	100	500
	Water-react. 2	H261			N.A.	N.A.
	Water-react. 3				N.A.	N.A.
HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta	Sost/miscele che a contatto con acqua liberano gas tossici	EUH029	In base ai metodi di prova o linee guida	O3	50	200
	Sost/miscele che a contatto con acidi liberano gas tossici	EUH031			N.A.	N.A.
	Sost/miscele che a contatto con acidi liberano gas altamente tossici	EUH032			N.A.	N.A.

2.3. Considerazioni normative

Fermo restando quanto dichiarato precedentemente, ovvero che per l'impianto oggetto di valutazione il gestore non prenderà in carico rifiuti con frasi di pericolo HP3, HP9, HP12.

Fermo restando che la Seveso III non prende in considerazione alcuni dei rischi caratteristici della norma rifiuti e precisamente quelli delle sigle HP4, HP7, HP8, HP9, HP10, HP11, HP13 in quanto la norma è interessata ai rischi che possono causare effetti immediati (acuti) e non quelli a lungo termine (cronici).

Le sostanze pericolose presenti nell'allegato 1 del Decreto Seveso III sono suddivise in due parti.

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria	150 (peso netto)	500 (peso netto)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI Aerosol «inflammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	10	50
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI		
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

PARTE 2
Sostanze pericolose specificate

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000

6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100

27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente	—		0.001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Aminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2- dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	—	0.5	2
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis (2- dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200

41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammia	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano	109-70-6	500	2000
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.			

2.4. Procedura Operativa

La Società tramite il Servizio Qualità e i dati raccolti dall'addetto al bilico garantirà che in nessun caso sarà superato il limite di "Requisiti di soglia inferiore" (colonna 2) per tutte le categorie delle sostanze pericolose (nel nostro caso i rifiuti) conformemente al regolamento (CE) n.1272/2008, così come riportato nella tabella dell'allegato 1 parte 1 e 2 del D.Lgs. 105/15.

Inoltre proprio come previsto dallo stesso sarà applicata la *regola delle sommatorie*.

Si tratta di sommatorie pesate dove la quantità q_x di categoria di sostanza (H1, H2, etc; P1a, P1b, P2; etc; E1, E2, etc) è rapportata al corrispondente valore limite indicato nella colonna 2 (*stabilimento di soglia inferiore*) o nella colonna 3 (*stabilimento di soglia superiore*) della parte 1 o 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15.

Nel nostro caso i quantitativi di rifiuti in ingresso al sito saranno gestiti in modo tale che la sommatoria (*stabilimento di soglia inferiore*) delle categorie di sostanze, presenti all'interno dello stabilimento, sarà sempre inferiore ad 1 in modo tale da non superare mai i valori limite previsti del decreto Seveso III.

- *Stabilimento di soglia inferiore:*

$$q^1/QL1 + q^2/QL2 + q^3/QL3 + q^4/QL4 + q^5/QL5 + \dots < 1$$

	RELAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AL D.LGS. n.105 DEL 26/06/2015	Revisione: 0 Data: 12/10/2018 Pagina 14
--	--	---

Si riporta per completezza anche la formula per gli stabilimenti di soglia superiore

- *Stabilimento di soglia superiore:*

$$q^1/QU_1 + q^2/QU_2 + q^3/QU_3 + q^4/QU_4 + q^5/QU_5 + \dots < 1$$

Dove:

- q_x = quantità di una data categoria di sostanza presente compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;
- Q_{Lx} = quantità limite corrispondente per la categoria di sostanza indicata nella colonna 2 della parte 1 o 2 dell'allegato 1;
- Q_{ux} = quantità limite corrispondente per la categoria di sostanza indicata nella colonna 3 della parte 1 o 2 dell'allegato 1.

La sommatoria è usata per valutare, complessivamente, i pericoli per la salute, quelli fisici e i pericoli per l'ambiente e dovrà per tanto, essere applicata tre volte.

A. PERICOLI PER LA SALUTE: si sommano le sostanze e le miscele (nel nostro caso i rifiuti) che rientrano o sono assimilabili alle seguenti categorie della parte 1 dell'allegato 1 del D.lgs 105/15:

- H1 tossicità acuta di categoria 1;
- H2 tossicità acuta di categoria 2;
- H3 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola di categoria 1;

B. PERICOLI FISICI: si sommano le sostanze e le miscele (nel nostro caso i rifiuti) che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

- P1a e P1b – esplosivi;
- P2 - gas infiammabili;
- P3a e P3b -aerosol infiammabili;
- P4 - gas comburenti;
- P5a, P5b, P5c - liquidi infiammabili;
- P6a, P6b sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici;
- P7 liquidi e solidi piroforici;
- P8 liquidi e solidi comburenti;

C. PERICOLI PER L'AMBIENTE: si sommano le sostanze e le miscele (nel nostro caso i rifiuti) che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

- E1 - pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o tossicità cronica 1;
- E2 - pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2;

I quantitativi delle varie categorie di sostanze presenti nello stabilimento, richiamate all'interno del Decreto Seveso III, saranno monitorare ed aggiornate attraverso anche l'utilizzo di fogli di calcolo.

La Società non accetterà carichi in ingresso che modifichino la sommatoria pesata indicata precedentemente portandola ad un valore superiore ad 1.

Sarà quindi sempre rispettata la condizione di sicurezza prevista dal Decreto n. 105/15.

Per tenere sotto controllo i quantitativi delle categorie di sostanze presenti all'interno dello stabilimento potranno essere utilizzati fogli di calcolo che seguiranno gli schemi previsti all'Allegato 5, *SEZIONE B - Sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n)*, Quadro 3 che sono di seguito riportati, opportunamente adeguati ad uno stabilimento che tratta rifiuti

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{Lx}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{Ux}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{Lx}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{Ux}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Gruppo		Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}
a)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i>		
b)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i>		
c)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i>		

La Società Ri.Genera S.r.l. attraverso la procedura sopra descritta garantirà che in nessun caso i valori delle sommatorie saranno maggiori di 1.